

Contratto di Comodato

Con la presente scrittura privata

TRA

Neri Santo, nato a Linguaglossa il 14/10/1935 e residente in Linguaglossa via Tommaso Fazello n. 9, C.F.NRESNT35R14E602Q, proprietario dell'unità immobiliare sita in via Ospedale n. 8, foglio 11 particella 2831 piano terra, di seguito indicato **Comodante**

E

Cesare Cesa Bianchi, nato a Milano il 02/07/1950, legale rappresentante del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche Sicilia, con sede legale in Linguaglossa via F. Messina, nr. 45, C.F.: CSBCSR50L02F205V, di seguito indicato **Comodatario**

Si conviene e stipula quanto segue

— Art. 1 Oggetto del contratto.

Il Comodante cede gratuitamente in comodato al Comodatario l'immobile come sopra descritto affinché lo stesso venga destinato ad uso sede del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche Sicilia. Il Comodatario dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato conforme alle caratteristiche e alle condizioni descritte in premessa ed idoneo all'uso pattuito.

— Art. 2 Durata e restituzione del bene comodato

La durata è fissata in anni 3 con decorrenza dal 01/03/2019 e scadenza il 28/02/2022. Alla scadenza del termine convenuto il Comodatario si impegna a restituire l'unità immobiliare oggetto del presente contratto nelle medesime condizioni in cui l'ha ricevuto salvo il normale deperimento d'uso.

— Art. 3 Obblighi del Comodatario.

Il Comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene in comodato con la dovuta diligenza e a servirsene solo per l'uso determinato nel contratto ed è direttamente responsabile verso il Comodante nei limiti e nelle forme previste dal codice civile. In particolare, il Comodatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi a suo carico così come previsti dall'art. 1804 del codice civile.

— Art. 4 Clausola risolutiva espressa.

Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile le parti convengono espressamente che il contratto di comodato si risolverà di diritto nel caso in cui il Comodatario violi gli accordi statuiti agli articoli 1, 2, 3 del presente contratto.

— **Art. 5 Migliorie e addizioni.**

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza che vi sia alcun obbligo di indennizzo. Il Comodante può in ogni caso pretendere che il Comodatario ripristini l'unità immobiliare allo stato iniziale.

— **Art. 6 Oneri e spese**

Sono a carico del Comodatario le spese ordinarie derivanti dall'utilizzazione del bene concesso in comodato, gli oneri relativi alle utenze elettriche, idriche quantificate nella somma forfettaria di € 50,00 al mese (le spese del presente atto e tutte quelle accessorie).

Art. 7 Richiamo disciplina Codice Civile.

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti si rimettono esclusivamente alle norme del capo XIV del Codice Civile.

— **Art. 8 Risoluzione delle controversie.**

Per ogni controversia inerente l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del contratto sarà competente il Foro di Catania.

Letto approvato e sottoscritto

Linguaglossa, 28/02/2019

Il Comodante


Il comodatario
